



6° giornata formativa
PROGETTO AAA
Antenne Antidiscriminazione Attive
Martedì 11 ottobre 2022

LA LEGGE 67/2006
Quarto passo parte II°

*A cura di Alessia Maria Gatto e Gianfranco de Robertis
Consulenti Legali di Anffas Nazionale*

ARTICOLO 4 c. 1 L.N. 67/06 LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

*Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 **in forza di delega** rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, **in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione**, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.*

La vittima della discriminazione può quindi anche delegare le Associazioni (ministerialmente legittimate ad agire) ad attivare e seguire il giudizio per suo conto.

La delega deve avvenire per atto pubblico (documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede – art. 2699 c.c.).

In via alternativa la delega può essere data con scrittura privata autenticata (ossia recante l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza).

ARTICOLO 4 c. 2 – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.

Quindi le Associazioni legittimate ad agire in giudizio ai sensi della Legge n. 67/2006 possono anche :

- **intervenire ad adiuvandum nel giudizio civile** introdotto direttamente dalla persona vittima di discriminazione per la propria condizione di disabilità, affiancandola;
- **Agire anche innanzi al Tar al solo fine di far annullare/caducare l'atto amministrativo discriminatorio con efficacia erga omnes** (mentre con il giudizio civile si chiede solo che l'atto amministrativo eventualmente discriminatorio sia disapplicato per il caso di specie)

ARTICOLO 4 c. 3 – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

Le Associazioni legittimate ad agire in giudizio ai sensi della Legge n. 67/2006 possono anche agire, **in via diretta e senza delega, per l'annullamento di atti lesivi di carattere collettivo, anche senza che sia già individuabile la lesione di una specifica posizione giuridica** di singole persone con disabilità.

E' logico che tale rimedio può essere esperito solo per le discriminazioni dirette o indirette e non già per le molestie o i comportamenti indesiderati, che, invece, contengono in sé già una lesione di una specifica posizione giuridica soggettiva che va tutelata con l'azione non di tipo collettivo.

CASISTICA ASSOCIAZIONE/ENTE LEGITTIMATO AD AGIRE

L'associazione/ente legittimato ad agire:

- Può agire direttamente con delega in nome e per conto della persona e vedere, semmai, di intervenire ad aiuvandum altra associazione legittimata ad agire.
- Può agire ad adiuvandum affiancando la persona con disabilità vittima della discriminazione che sta in giudizio in proprio o attraverso altra associazione. In tal caso, potranno intervenire più associazioni/enti legittimati nel medesimo giudizio;
- Può agire ad adiuvandum affiancando un'altra associazione/ente che agisce in nome e per conto quale associazione delegata dalla persona con disabilità;
- Può agire innanzi al TAR per ottenere l'annullamento, con efficacia erga omnes, di un atto amministrativo lesivo delle persone con disabilità (es. nel caso del regolamento di assegnazione delle case popolari che nega l'assegnazione alle persone con disabilità: tale provvedimento potrà essere censurato sia dalla persona che dall'associazione/ente legittimato ad agire);
- Può agire direttamente e autonomamente contro il medesimo provvedimento discriminatorio anche se già censurato dalla singola persona vittima della discriminazione, quando la discriminazione assume un carattere collettivo, per ottenerne l'annullamento erga omnes

Lettura del DPCM 2 DICEMBRE 2020
"Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni."

ART. 1 DPCM 2 DICEMBRE 2020

Legittimazione ad agire

*Sono legittimati ad agire, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, **le associazioni e gli enti** individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.*

➡ Nel novero degli enti legittimati ad agire si fa riferimento **anche ad Enti diversi dalle Associazioni** (quindi, per esempio, a fondazioni), ma che abbiano pur sempre i requisiti richiesti dal successivo articolo 2.

➡ Tale DPCM modifica di pochissimo l'originario decreto interministeriale del 21 giugno 2007 con cui si erano avviate le prime procedure di riconoscimento degli enti legittimati ad agire.

ART. 2 DPCM 2 DICEMBRE 2020

Requisiti per il riconoscimento della legittimazione ad agire

Il riconoscimento della legittimazione ad agire, effettuato con le modalità di cui all'articolo 1, è valutato sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione ed è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni;*
- b) essere in possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione della parità di trattamento e della tutela dei diritti delle persone con disabilità ovvero il contrasto a fenomeni di discriminazione, senza fini di lucro;*
- c) non aver riportato condanne, ancorché non definitive o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;*

NB: L'ente non deve avere necessariamente la personalità giuridica.

Segue..

ART. 2 DPCM 2 DICEMBRE 2020

Requisiti per il riconoscimento della legittimazione ad agire

- d) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;*
- e) non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente, con riferimento al rappresentante legale.*

N.b. il rappresentante legale di un'Associazione legittimata ad agire non può essere amministratore (presidente, componente del cda) di imprese, incluse cooperative sociali, che operano negli stessi ambiti dell'ente ed essere, quindi, **in conflitto di interesse con esso.**

ART. 3 DPCM 2 DICEMBRE 2020

Richiesta di riconoscimento della legittimazione ad agire

Questo articolo determina sia le modalità di presentazione della domanda ed i suoi contenuti.

1) La domanda di riconoscimento è redatta secondo il modello allegato A sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, ed è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica **ufficio.disabilita@pec.governo.it** **entro il 31 dicembre di ogni anno.**

2) Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti formalizzato con scrittura privata autenticata;
- b) una **relazione sull'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di riconoscimento*** anche con riferimento alle risorse finanziarie impiegate e **sui programmi che si intendono realizzare nell'anno successivo** a quello di presentazione della domanda;
- c) copia degli ultimi due bilanci o degli ultimi due resoconti economici approvati;

*Al di là del fine nominalmente previsto nello Statuto, si deve dare atto dell'attività svolta nell'ultimo triennio solo nella relazione da allegare alla prima richiesta, mentre successivamente è solo chiesta la conferma biennale del permanere dei requisiti.

ART. 3 DPCM 2 DICEMBRE 2020

Richiesta di riconoscimento della legittimazione ad agire

- d) indicazione del numero di iscritti, aggiornato alla data di presentazione della domanda, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione o ente per gli scopi statutari ed elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;
- e) autodichiarazione del rappresentante legale sull'assenza di condanne, ancorchè non definitive, o di applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- f) autodichiarazione del legale rappresentante di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- g) autodichiarazione del legale rappresentante di non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente;
- h) copia del documento di identità del legale rappresentante.

ART. 4 DPCM 2 DICEMBRE 2020 *Valutazione delle domande*

Con **cadenza annuale l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri istruisce le domande pervenute entro il 31 dicembre di ciascun anno redigendo l'elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire che successivamente è **approvato con DPCM**.

Aspetti a cui prestare attenzione a seguito dell'emanazione del DPCM 2 dicembre 2020

A - l'atto che disciplina la materia non è più un Decreto Interministeriale ma un DPCM e il DM 21 giugno 2007 si considera superato dal DPCM del 2 dicembre 2020 pure se non c'è una formale abrogazione;

B - cambia, conseguentemente, la modalità e il destinatario della domanda, visto che nel frattempo è stato istituito un Ufficio Nazionale per le politiche in favore delle persone con disabilità;

C – relativamente ai criteri, le condanne del rappresentante legale ostative dell'iscrizione non sono più limitate a quelle inerenti l'esercizio dell'attività associativa, come avveniva nel precedente DM, ma vengono considerate tutte le sue condanne in qualunque ambito; conseguentemente cambiano anche i contenuti dell'autodichiarazione corrispondente a tale situazione;

D – relativamente alla documentazione, il DPCM richiede l'allegazione dei bilanci e dei rendiconti approvati negli ultimi due anni (Nb: in coerenza con la previsione della relazione inerente i tre anni precedenti l'iscrizione), mentre in precedenza era solo chiesto l'ultimo bilancio e rendiconto;

D – relativamente alla documentazione viene richiesto il programma su quanto si intende realizzare nell'annualità successiva (visto che ora la domanda viene presentata entro il 31 dicembre);

E – viene meno l'elenco nominativo degli associati, anche se permane l'autodichiarazione sul versamento delle quote da parte di essi;

F – aggiunta copia del documento riconoscimento legale rappresentante

G: l'esame della domanda è fatto dall'Ufficio Nazionale, che predispose l'elenco e l'elenco è approvato con DPCM

ART. 5 DPCM 2 DICEMBRE 2020 *Conferma biennale*

Ogni due anni le associazioni e gli enti inclusi nell'elenco approvato con il decreto di cui all'articolo 4 chiedono la conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire secondo il modello allegato B che forma parte integrante del presente decreto.

NB: in questi 15 anni si è proceduto solo quattro volte a fare elenchi (nel 2008, 2010, 2015 e nel dicembre 2020), dietro pressanti insistenze proprio di Anffas.

Ora l'elenco di tutte le associazioni è quello contenuto negli allegati A e B del decreto del Ministro per le disabilità del 3 febbraio 2022 adottato giusta delega conferita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021.

CINQUE PASSI PER CONTRASTARE LA DISCRIMINAZIONE CON AZIONI STRAGIUDIZIALI

1. Far rilevare la discriminazione con una nota scritta indirizzata all'autore; NB: tale nota può essere inviata, secondo una valutazione compiuta di volta in volta, direttamente dalla persona interessata oppure dall'associazione;
2. Verificare se c'è un organismo di controllo (es. garante regionale per i diritti delle persone con disabilità) e segnalare la discriminazione;
3. Supportare la persona nell'identificare anche come superare la discriminazione, con attività di rimozione o azioni positive;
4. Co-progettare quale ente del Terzo Settore un intervento volto ad elidere la discriminazione
5. Supportare la persona nella definizione con chi è preposto ad attuarlo del c.d. "accomodamento ragionevole"

NB: l'attività stragiudiziale comporta sempre una **preventiva e completa analisi del caso**, condivisa con l'interessato, onde avere un quadro di insieme su tutte le possibili azioni giudiziarie da esperire anche al fine di non incorrere in possibili decadenze.

Grazie per l'attenzione